



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 525 del 05-09-2025

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 299 DEL 05-09-2025

Oggetto: Servizio di brokeraggio in materia di energia rinnovo contratto fornitura di energia elettrica con la società CIP LOMBARDIA S.R.L. Assunzione impegno di spesa.

L'anno duemilaventicinque addì cinque del mese di settembre, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

Viste:

- la delibera di Giunta Comunale n. 87 del 10/11/23 con oggetto “Assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti relativi alla fornitura di energia elettrica, individuazione broker energetico - Atto di indirizzo”;
- la determinazione n. 363 R.G. del 28/11/23 con la quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di Brokeraggio energetico per la fornitura di energia elettrica per la durata di tre anni, alla ditta GENKO SRL con sede in Pescara (PE) alle Strade Comunale Piane n. 3 – c.f. 04256890403;

Premesso che:

- a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della Direttiva Europea 96/92/CE, e delle successive deliberazioni n. 20/03 e 107/04 di recepimento della direttiva europea (2003/54/CE art. 21, comma 1, lettera b) da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, a partire dal 01/07/2007 il mercato dell'energia è stato completamente liberalizzato e le pubbliche amministrazioni, in qualità di clienti idonei (in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 14 comma 5 bis, del D.Lgs. n. 79/1999) possono usufruire delle opportunità di risparmio offerte dal mercato libero dell'energia elettrica;
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi (legge n.488/1999 così come modificata dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) prevede tra l'altro l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete;
- è possibile altresì procedere per affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità purché si conseguano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.;
- che a seguito dell'attività di brokeraggio energetico della ditta incaricata, con determinazione n. 584 R.G. del 20.09.2024 la fornitura di energia elettrica è stata affidata, ai sensi e per gli effetti

dell'art.50, comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023 alla società CIP LOMBARDIA S.R.L. con sede in Via Giovanni Cadolini, 32 – Milano - P.I. 09328470159 per il periodo di 1 anno dal 01/07/2024 al 30/06/2025;

- vista la scadenza del contratto di fornitura di energia elettrica, la ditta incaricata del servizio di brokeraggio energetico ha svolto l'indagine di mercato per la ricerca delle migliori condizioni per l'approvvigionamento di Energia Elettrica;

Vista la relazione della ditta GENKO SRL, acquisita al prot. n. 5774 del 29.08.2025, con la quale ha comunicato che il gestore più competitivo presente sul libero mercato è l'attuale fornitore CIP LOMBARDIA S.R.L. (con offerta migliorativa rispetto a quella attuale) che applica il maggior ribasso sullo spread CONSIP Abruzzo della convenzione "EE22" per l'energia elettrica;

Considerato che le condizioni economiche offerte dalla società CIP LOMBARDIA S.R.L. sono inferiori rispetto alle Convenzioni Consip, e che nella comparazione inviata dal broker Genko si evidenzia un risparmio di circa 4.500,00 euro, si ritiene opportuno procedere alla rinnovo del contratto in essere per la fornitura di energia elettrica con la società CIP LOMBARDIA S.R.L. con sede in Via Giovanni Cadolini, 32 – Milano - P.I. 09328470159 per il periodo di 1 anno dal 01/07/2025 al 30/06/2026, fermo restando la possibilità di recesso anticipato;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende eseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Appurato che:

- l'art. 50 del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'art. 3, comma 1 lettera d) l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1 secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

Verificato l'affidamento diretto è motivato dal fatto che le condizioni economiche offerte dalla società CIP LOMBARDIA S.R.L. sono inferiori rispetto alle Convenzioni Consip;

Precisato che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione, e che la sottoscrizione del relativo contratto comporterà un'economia sulle spese che l'Ente attualmente sostiene per la fornitura di energia elettrica;

Verificato che ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'art.

18, commi 3 e 4 dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Valutata la proposta della società CIP LOMBARDIA S.R.L. con sede in Via Giovanni Cadolini, 32 – Milano - P.I. 0932847 e preso atto che il contratto proposto prevede la rescissione unilaterale per cambio fornitore in qualunque momento e senza oneri;

Ritenuto, pertanto, per tutte le considerazioni fin qui esposte, di rinnovare il contratto in essere per la fornitura di energia elettrica con la Società CIP LOMBARDIA S.R.L. con sede in Via Giovanni Cadolini, 32 – Milano - P.I. 09328470159, alle condizioni riportate nell'offerta per il periodo di un anno dal 01.07.2025 al 30.06.2026, ferma restando la possibilità di recesso anticipato;

Visto il Decreto Sindacale n. 5078 del 01.07.2022 di nomina della dott.ssa Katia D'Agostino Responsabile del Servizio Tecnico;

Dato atto:

- che per la spesa in oggetto non risulta necessaria l'acquisizione del CUP trattandosi di fornitura di beni di consumo;
- che è stato acquisito il **CIG B825BBBAC6** tramite il sistema Portale Servizi A.N.A.C. – Piattaforma Telematica TUTTO GARE ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che, ai sensi dell'art.106 del Dlgs n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- che per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto si dà atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'Amministrazione;
- che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL_49326248 scadenza validità al 01.10.2025, che si allega, la summenzionata ditta risulta in regola;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 102 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Dlgs n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Valle Castellana;
- il bilancio del corrente esercizio;

D E T E R M I N A

di ritenere la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. **di approvare** l'offerta di carattere tecnico-economico per la fornitura di energia elettrica della società CIP LOMBARDIA S.R.L. unitamente alle condizioni generali di fornitura (recanti l'indicazione di quanto richiesto dall'art.192 – comma 1, lett. a) e b) – del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000) e che, anche se non materialmente allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di rinnovare** il contratto in essere per la fornitura di energia elettrica con la società CIP LOMBAERDIA S.R.L. con sede in Via Giovanni Cadolini, 32 – Milano - P.I. 09328470159 per il periodo di 1 anno dal 01/07/2025 al 30/06/2026, fermo restando la possibilità di recesso anticipato;
3. **di impegnare** la spesa complessiva presunta di € **81.811,45** iva inclusa relativa alla fornitura di energia elettrica anno 2025 (dal 01.07.25 al 31.12.25) al prezzo concordato con la società CIP

LOMBARDIA S.R.L., ai seguenti capitoli del bilancio del corrente esercizio:

- € 65.811,45 al **cap. 2006/2** con oggetto “Spese per funzionamento pubblica illuminazione – prestazione di servizi” cod. 08.01-1.03.02.05.004;
- € 15.000,00 al **cap. 82/7** con oggetto “Spese per edifici comunali – prestazioni di servizi - consumo energia elettrica” – cod. mecc. 01.11-1.03.02.05.004;
- € 1.000,00 al **cap. 2302** con oggetto “Utenze distributore di carburanti cap. E. 300” 14.04-1.03.01.02.002;

dando atto che la spesa relativa all’anno 2026 verrà impegnata con successivo provvedimento ai capitoli di spesa del bilancio 2026;

4. **di dare atto** che la presente non comporta oneri aggiuntivi per l’amministrazione, e che la sottoscrizione del relativo contratto comporterà un’economia sulle spese che l’Ente attualmente sostiene per la fornitura di energia elettrica;
5. **di stabilire**, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 - il fine che l’amministrazione intende raggiungere è: l’approvvigionamento di energia elettrica;
 - il contratto ha per oggetto: Fornitura di energia elettrica altri usi e illuminazione pubblica;
 - luogo di svolgimento: Comune di Valle Castellana;
 - durata/tempi di consegna: nei tempi previsti e per l’anno;
 - corrispettivo: come da offerta;
 - pagamento: entro la scadenza indicata in fattura;
 - modalità di scelta del contraente: affidamento ai sensi dell’art.50, comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023;
6. **di dare atto che**, ai sensi dell’art. 18 comma 1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale;
7. **di dare atto che** il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
8. **di stabilire** che il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell’esecuzione del servizio in questione è la dott.ssa Katia D’Agostino, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
9. **di dare atto** che per quanto previsto dall’art. 14, co. 2, del DPR 62/2013, di non aver stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, con la ditta aggiudicataria in questione;
10. **di dare atto**, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
11. **di disporre** che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura vistata per regolarità dal sottoscritto Responsabile del Procedimento; la ditta affidataria dovrà comunicare, nell’ambito del CIG assegnato, il proprio conto corrente dichiarando, con autocertificazione, che lo stesso è conto dedicato ai sensi della L. n. 136/2010;
12. **di adottare** il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall’art. 9 co. 2 del D.L. 78/09;

13. **di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.E.L.;
14. **di dare atto** che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32 art. 1 Legge 190/2012 Legge Anticorruzione.

Impegno N. 239 del 06-09-2025 a Competenza CIG B825BBBAC6	
5° livello 08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 2006 / Articolo 2 SPESE PER FUNZIONAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Causale	Servizio di brokeraggio in materia di energia rinnovo contratto fornitura di energia elettrica con la società CIP LOMBARDIA S.R.L. Assunzione impegno di spesa.
Importo 2025	Euro 65.811,45
Beneficiario	2462 CIP LOMBARDIA SRL

Impegno N. 240 del 06-09-2025 a Competenza CIG B825BBBAC6	
5° livello 01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 82 / Articolo 7 SPESE PER EDIFICI COMUNALI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	
Causale	Servizio di brokeraggio in materia di energia rinnovo contratto fornitura di energia elettrica con la società CIP LOMBARDIA S.R.L. Assunzione impegno di spesa.
Importo 2025	Euro 15.000,00
Beneficiario	2462 CIP LOMBARDIA SRL

Impegno N. 241 del 06-09-2025 a Competenza CIG B825BBBAC6	
5° livello 14.04-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo 2302 / Articolo UTENZE DISTRIBUTORE DI CARBURANTI - CAP. E 300	
Causale	Servizio di brokeraggio in materia di energia rinnovo contratto fornitura di energia elettrica con la società CIP LOMBARDIA S.R.L. Assunzione impegno di spesa.
Importo 2025	Euro 1.000,00
Beneficiario	2462 CIP LOMBARDIA SRL

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 06-09-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni